



NEWS

# Euroconference

Edizione di mercoledì 13 Novembre 2024

## PATRIMONIO E TRUST

**Fondo patrimoniale: confluenza di beni immobili tra destinazione familiare e regime impositivo**

di Angelo Ginex

## CASI OPERATIVI

**La riduzione sui fabbricati vincolati si applica anche nel caso di canone concordato, ma non con l'applicazione della cedolare**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Le operazioni con l'estero in regime forfettario**

di Laura Mazzola

## ENTI NON COMMERCIALI

**Gli incentivi PNRR per gli investimenti Green nei piccoli comuni: un volano a favore delle comunità energetiche del territorio**

di Silvio Rivetti

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Tax Control Framework: definiti i requisiti e i compiti dei certificatori**

di Guido Doneddu, Sandro Pittini

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Il contribuente non è punito sulla situazione incerta se si adeguà alla prassi**

di Gianfranco Antico



## **PROFESSIONISTI**

**Cinque elementi da considerare quando si fa un preventivo**  
di Andrea De Donato – Consulente di BDM Associati SRL



## PATRIMONIO E TRUST

# **Fondo patrimoniale: confluenza di beni immobili tra destinazione familiare e regime impositivo**

di Angelo Ginex

**Circolari e Riviste**

**CONSULENZA  
IMMOBILIARE**

**IN OFFERTA PER TE € 136,50 + IVA 4% anziché € 210 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**Abbonati ora**



## Introduzione all'istituto

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico che permette di destinare taluni beni all'esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Secondo quanto previsto dall'articolo 167, cod. civ., l'atto di costituzione del fondo può assumere diverse forme a seconda di chi siano i soggetti che lo realizzano e di quali siano gli oggetti costituenti il fondo.

Nello specifico, il fondo patrimoniale può essere costituito da:

- uno solo dei 2 coniugi, ove questi decida di far confluire nel fondo beni di cui è proprietario, conservandone la proprietà o attribuendola anche all'altro coniuge;
- ambedue i coniugi, facendo confluire nel fondo beni che sono di loro proprietà comune;
- un terzo, qualora egli decida di destinare alcuni dei propri beni a un fondo patrimoniale allo scopo di consentire ai coniugi di far fronte ai bisogni della loro famiglia, conservandone la nuda proprietà, ovvero, attribuendo la proprietà a uno o a entrambi i coniugi<sup>[1]</sup>.

L'atto costitutivo può essere rappresentato da un atto tra vivi, nel caso di costituzione a opera di entrambi i coniugi, oppure da un atto tra vivi e da un testamento, nel caso di costituzione a opera del terzo. Nel caso di intervento da parte dei coniugi o del terzo, con atto *inter vivos*, la costituzione deve assumere la forma di atto pubblico. Se costituito attraverso testamento, l'atto costitutivo seguirà le regole formali per esso previste.

Nel caso di costituzione a opera del terzo, inoltre, il comma 2, articolo 167, cod. civ., richiede espressamente, affinché l'atto possa dirsi perfezionato, l'accettazione di entrambi i coniugi. Tale accettazione può essere fatta anche per atto pubblico posteriore. Nel caso di costituzione a opera di un coniuge, invece, il perfezionamento del fondo dipende dall'accoglimento della tesi della natura bilaterale o unilaterale dell'atto di costituzione<sup>[2]</sup>. Non pone problemi il caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi poiché, in tal caso,



l'accettazione di essi è *in re ipsa*.

Ove poi la costituzione del fondo avvenga tramite testamento, ferma restando l'applicazione della disciplina civilistica in materia di collazione e riduzione, si distingue a seconda che la disposizione testamentaria costituisca: un'erede (in questo caso occorrerà l'accettazione di entrambi i coniugi) oppure un legato (in questo caso è dibattuto se occorra o meno l'accettazione e ciascuno dei coniugi possa rifiutare il lascito, ovvero se è comunque necessario il consenso di entrambi).

In ogni caso, il testatore deve sempre fare riferimento a un determinato matrimonio o unione civile, da celebrarsi (in questo caso la celebrazione del matrimonio è *condicio juris* per l'efficacia della disposizione testamentaria) oppure già celebrato (in caso di scioglimento successivo alla redazione del testamento, la disposizione avente a oggetto la costituzione del fondo non avrà più efficacia).

La dichiarazione di volontà circa la costituzione del fondo patrimoniale è revocabile fino al momento in cui esso sia perfezionato, per cui ciò è possibile, da parte del terzo, finché i coniugi non abbiano accettato; invece, i coniugi non possono revocare l'accettazione poiché essa perfeziona l'atto, ma possono rinunciare al diritto di accettare la costituzione fatta da un terzo.

Conclusivamente, si rileva che il fondo patrimoniale ha natura di:

- “*patrimonio separato*” o “*patrimonio autonomo di destinazione*”, a seconda della tesi alla quale si aderisce, e cioè se trattasi di un'entità unitaria, distaccata dal patrimonio dei soggetti che ne sono titolari e caratterizzata dalla destinazione a una finalità, oppure di un vero e proprio centro autonomo di imputazione di situazioni soggettive;
- “*regime patrimoniale della famiglia*”, ossia un complesso di norme programmatiche che regolano il comportamento dei coniugi sotto l'aspetto patrimoniale e, come le norme sulla comunione legale, delineerebbero lo statuto dei rapporti durevoli cui i coniugi sono assoggettati e devono conformarsi.

## **Effetti giuridici della costituzione del fondo patrimoniale**

Il fondo può essere considerato uno “*strumento di protezione*” del patrimonio familiare, così come introdotto in occasione della Riforma del diritto di famiglia a opera della L. 151/1975<sup>[3]</sup>.

Tale protezione si realizza sotto un duplice punto di vista:

- i titolari del fondo non possono disporre dei beni che ne fanno parte in modo contrastante con le finalità familiari cui essi sono vincolati;
- i creditori non possono aggredire i beni del fondo per debiti che sapevano essere stati



contratti per scopi estranei ai “*bisogni della famiglia*”<sup>[4]</sup>.

Sotto tale profilo, assume fondamentale rilevanza la definizione del concetto di “*bisogni familiari*” in quanto, sulla base di esso, vanno delineati i limiti dell’autonomia dispositiva dei coniugi in relazione ai beni e ai frutti del fondo patrimoniale. Secondo la giurisprudenza di legittimità<sup>[5]</sup>, la nozione di bisogni della famiglia va interpretata estensivamente in modo tale da ricoprire non solo quanto indispensabile alla vita della famiglia, ma anche le esigenze volte al “*pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative, con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi*”.

Dunque, si adopera un criterio di tipo negativo tale per cui solo i bisogni di natura voluttuaria o speculativa non possono essere soddisfatti attraverso il fondo patrimoniale.

Sotto il profilo soggettivo, poi, i bisogni da poter soddisfare andrebbero valutati con riferimento all’indirizzo della vita familiare concordato dai coniugi *ex articolo 144, cod. civ. e*, dunque, alle loro condizioni economiche, al ceto sociale cui appartengono e ai principi morali cui si ispirano. Con tale interpretazione l’istituto diviene duttile, capace di adeguarsi a esigenze allargate della famiglia, nonché ponderate sullo *status sociale* della stessa.

In virtù di ciò, è stato precisato che anche i bisogni di figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti dovrebbero ritenersi contratti per far fronte ai bisogni di famiglia, se ciò è in linea con l’indirizzo della vita familiare concordato dai coniugi *ex articolo 144, cod. civ.*<sup>[6]</sup>

Il regime di responsabilità del fondo può essere schematizzato come segue:

- nel caso di debiti contratti nell’interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale;
- nel caso di debiti contratti per scopi estranei ai “*bisogni della famiglia*”, occorre distinguere: se il creditore era a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, ai sensi dell’articolo 170, cod. civ. non potrà rivalersi sui beni del fondo (ma solo sui beni personali del coniuge debitore); se, invece, il creditore non era a conoscenza della suddetta estraneità, potrà rivalersi sui beni del fondo, costituendo questa l’unica eccezione prevista dalla legge.

A ogni buon conto, è bene precisare che, nel caso di debiti contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, non è possibile procedere *de plano* solo perché l’obbligazione è stata contratta da entrambi i coniugi, essendo altresì necessario verificare che, comunque, essa sia concretamente volta a soddisfare i bisogni familiari<sup>[7]</sup>.

Inoltre, posto che l’esecuzione dei creditori ha a oggetto il diritto costituito in fondo patrimoniale, se l’atto costitutivo riserva il diritto di proprietà al terzo disponente, l’azione esecutiva potrà rivolgersi solo nei confronti dei frutti, poiché i coniugi sono titolari solamente di un diritto di godimento sui beni del fondo; se, invece, oggetto del fondo è il diritto di



proprietà nella sua interezza, ai creditori è consentito rivalersi sia sui beni del fondo sia sui frutti di esso.

La Suprema Corte<sup>[8]</sup> ha affermato che, anche nell'ipotesi in cui il debito sia stato contratto nell'ambito dello svolgimento di un'attività di impresa, ma pur sempre per soddisfare i bisogni della famiglia, i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva. Successivamente, la Cassazione<sup>[9]</sup> ha ribadito tale principio precisando che il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione, contrattuale o extracontrattuale, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

### **Beni oggetto del fondo patrimoniale**

Ai sensi dell'articolo 167, comma 1, cod. civ., possono far parte del fondo patrimoniale:

- beni immobili;
- beni mobili iscritti in pubblici registri;
- titoli di credito.

Da tale elencazione emerge *ictu oculi* che nel fondo patrimoniale, così come precisato dalla stessa Cassazione<sup>[10]</sup>, non possano confluire somme di denaro se non attraverso: *“un'operazione economica mediante la quale una somma di denaro, che di per sé non può essere destinata a patrimonio familiare ..., viene prima convertita in un immobile, il quale è poi destinato a patrimonio familiare perché può esservelo”*.

Inoltre, sono esclusi dal fondo patrimoniale anche i beni mobili non registrati, a meno che essi costituiscano pertinenze (in tal caso, possono essere inclusi nel fondo sino a quando perduri il vincolo pertinenziale). Fanno eccezione altresì i frutti del fondo, i quali, pur essendo beni mobili, sono vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia ai sensi dell'articolo 168, comma 2, cod. civ..

L'esclusione dei beni mobili non registrati deriva dalla volontà legislativa di consentire l'ingresso nel fondo ai soli beni per i quali è previsto un adeguato regime di pubblicità, in modo tale da rendere pubblico il vincolo al quale i beni oggetto del fondo risultano sottoposti. Infatti, nella Relazione del Guardasigilli all'articolo 167, cod. civ. si legge che: *“ho ritenuto conveniente chiarire che i beni debbono essere immobili o titoli di credito, perché solo per essi è possibile organizzare un sistema di pubblicità, necessario nell'interesse dei terzi”*.

Come indicato, anche i titoli di credito possono confluire nel fondo patrimoniale se nominativi o, comunque, resi tali con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo (articolo 167, comma 4, cod. civ.). In virtù della *ratio* della norma sopra descritta, sarebbe possibile destinare al fondo ogni tipo di titolo di credito, purché sia possibile un'adeguata pubblicità del vincolo



di destinazione.

Dunque, sarebbero destinabili solo i titoli di credito nominativi o divenuti tali in seguito ad annotazione del vincolo o se questo risulti in modo idoneo da un'adeguata forma di pubblicità[\[11\]](#).

Ciò detto, è opportuno sottolineare che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità[\[12\]](#), deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'articolo 162, cod. civ., al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione.

Inoltre, con specifico riferimento all'ipotesi in cui esso abbia a oggetto “*beni immobili*”, occorre evidenziare che l'atto costitutivo è soggetto a trascrizione ai sensi degli articoli 2647 e 2685, cod. civ., sia che questa abbia il valore di mera pubblicità notizia, sia che avvenga a fini di opponibilità.

A tal proposito, la Corte Costituzionale[\[13\]](#) ha ritenuto legittima la disposizione di cui al combinato disposto degli articoli 162, ultimo comma, e 2647, cod. civ., che subordina l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale alla sola annotazione a margine dell'atto di matrimonio, senza richiedere (per l'opponibilità) la trascrizione nei registri immobiliari.

Sul tema, sono intervenute anche le Sezioni Unite[\[14\]](#) evidenziando che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale, la cui costituzione è soggetta all'operatività dell'articolo 162, comma 4, cod. civ., ai sensi del quale: “*Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma*”.

Dunque, il fondo patrimoniale è soggetto a una doppia forma di pubblicità:

- l'annotazione nei registri dello stato civile (ex articolo 162, comma 4, cod. civ.), che assolve la funzione dichiarativa e viene operata mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio della data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale;
- la trascrizione del vincolo immobiliare, ai sensi dell'articolo 2647, cod. civ., che assolve la sola funzione di pubblicità notizia.

In definitiva, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio costituisce l'unica forma di pubblicità che assicura l'opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all'articolo 2647, cod. civ. ha funzione di pubblicità notizia.

Da ultimo, occorre evidenziare che possono costituire oggetto del fondo patrimoniale, secondo il prevalente orientamento, non solo il diritto di proprietà sui beni ma anche i “*diritti reali di godimento*”, in quanto anche i diritti di superficie, enfiteusi, usufrutto, uso e abitazione sarebbero suscettibili di soddisfare i bisogni della famiglia.



## Regime impositivo

Innanzitutto, la costituzione del vincolo sui beni di soggetti non imprenditori non dà mai luogo al presupposto per l'imposizione, mentre problematica potrebbe essere la situazione per i soggetti che destinano al fondo beni appartenenti all'impresa. In quest'ultima ipotesi, infatti, l'apporto al fondo patrimoniale di beni appartenenti all'impresa potrebbe costituire una forma di destinazione di beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, come tale suscettibile di determinare ricavi o plusvalenze imponibili ai sensi degli articoli 85 e 86, Tuir.

Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, per cui non occorre presentare alcuna dichiarazione fiscale, a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il *trust*. I redditi derivanti dai beni conferiti nel fondo devono essere dichiarati dai coniugi nel rispetto delle modalità previste per le singole categorie reddituali (redditi fondiari, redditi di capitale, etc.).

Ai sensi dell'articolo 4, Tuir, l'attribuzione dei redditi relativi ai beni immessi nel fondo avviene in misura paritetica tra i coniugi. Tale criterio di imputazione (tassazione *pro quota* in capo a ogni singolo coniuge) vale anche in sede di applicazione della cedolare secca sugli affitti[\[15\]](#).

Pertanto, il coniuge non titolare dell'immobile destinato al fondo può decidere autonomamente se optare o meno per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Se il comproprietario contraente ha già esercitato l'opzione, l'altro comproprietario può optarvi presentando il relativo modello nonché la documentazione attestante il titolo di comproprietà, previa comunicazione al conduttore.

Anche nel caso di cessione di beni che formano oggetto del fondo, imponibili ai sensi dell'articolo 67, Tuir, le relative plusvalenze dovrebbero comunque essere ripartite al 50% tra i 2 coniugi. La metà dell'onere impositivo viene accollata indipendentemente dalla quota dei diritti reali spettanti a ciascun coniuge, se la titolarità giuridica del bene ceduto è riconducibile all'altro coniuge per intero, o comunque per una percentuale che eccede il 50%. Se il fondo è costituito da beni apportati da terzi, il momento rilevante ai fini della concreta imposizione è l'accettazione da parte dei coniugi (avendo questa efficacia costitutiva *ex articolo 167, cod. civ.*). Fino al momento dell'accettazione, i redditi devono essere dichiarati dal terzo, non dai coniugi.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale è iscrivibile nella categoria degli *"atti di costituzione di vincoli di destinazione"*, i quali, in virtù del D.L. 262/2006, sono assoggettati all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, se determinano un trasferimento di beni.

Se il vincolo di destinazione è stato costituito:



- con testamento, si rientra nell'ambito dell'imposta sulle successioni;
- per atto tra vivi, si rientra nell'ambito dell'imposta sulle donazioni.

Sul tema, la circolare n. 3/E/2008 ha affermato che *“il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangono a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta”*[\[16\]](#).

Dunque, per delineare il trattamento impositivo del fondo patrimoniale dal punto di vista delle imposte indirette, è necessario distinguere le ipotesi in cui si verificano effetti traslativi da quelle in cui ciò non avviene. Ove l'atto di costituzione determini un trasferimento, troveranno applicazione le aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Nel caso in cui entrambi i coniugi costituiscano in fondo patrimoniale beni di proprietà comune, non si verifica il trasferimento dei beni immessi nel fondo. In tale ipotesi, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 221/E/2000, non sussiste il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto di costituzione del fondo, che è soggetto all'imposta di registro in misura fissa (200 euro), ai sensi dell'articolo 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986 (atti non aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: cfr., Cassazione n. 21056/2005).

Parimenti, nel caso in cui uno dei 2 coniugi decida di costituire in fondo patrimoniale uno o più beni di sua proprietà esclusiva e se ne riservi la proprietà, non si configura alcun trasferimento di beni e quindi, come nel caso precedente, si è fuori dall'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e l'atto va assoggettato a imposta di registro in misura fissa (200 euro) ai sensi dell'articolo 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986. Ove il coniuge che conferisce beni decida di non riservarsene la proprietà, secondo quanto evidenziato nella circolare n. 221/E/2000:

- se l'altro coniuge accetta i beni, si verifica il trasferimento a titolo gratuito di una quota pari al 50% dei beni e su di essa si applica l'imposta sulle donazioni secondo le aliquote individuate dal D.L. 262/2006 (trattandosi di coniuge, aliquota del 4% e franchigia di 1 milione di euro);
- se l'altro coniuge non esprime accettazione, non si verifica alcun effetto traslativo e l'atto sarà assoggettato a imposta di registro in misura fissa (200 euro) ai sensi dell'articolo 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

Nel caso poi di fondo patrimoniale costituito da un terzo che non si riservi la proprietà dei beni conferiti, bisogna ancora una volta distinguere:

- se i coniugi non accettano i beni, l'atto non si perfeziona (articolo 167, comma 2, cod. civ.) e, pertanto, non si configurano i presupposti per l'applicazione dell'imposta;
- se i coniugi accettano, si produce un trasferimento della proprietà con conseguente applicazione dell'imposta sulle donazioni. Le aliquote e franchigie da applicare variano a seconda del rapporto di parentela o affinità esistente, ai sensi del D.L. 262/2006[\[17\]](#).



Ove il terzo disponente costituisca un fondo patrimoniale con beni di sua proprietà esclusiva e se la riservi, sebbene non si verifichi alcun effetto traslativo, secondo la circolare n. 221/E/2000, l'atto dovrebbe essere assoggettato all'imposta sulle donazioni in quanto:

“dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati”.

Nell'ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale, i redditi dei beni che rimangono destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite, ovvero, al coniuge cui sia stata attribuita l'amministrazione del fondo. Inoltre, i beni che vi erano assoggettati possono essere trasferiti in capo a soggetti diversi. L'attribuzione dei beni a soggetti terzi va assoggettata ad autonoma imposta, in base agli effetti giuridici prodotti[\[18\]](#):

- se la cessazione avviene per morte di uno dei 2 coniugi, il fondo patrimoniale cessa (a meno che non vi siano figli minori) e i diritti che il coniuge deceduto vantava sui beni cadono in successione e sono soggetti alla disciplina delle imposte sulle successioni;
- se la cessazione avviene per altre cause (e non esistono figli minori), se uno dei 2 coniugi o il terzo costituente si era riservato la proprietà sui beni costituiti in fondo, i beni in questione rimangono nella sua piena proprietà; in assenza di riserva di proprietà, i coniugi sono titolari in comunione ordinaria dei beni e possono scegliere di mantenere tale regime, ovvero di procedere alla divisione (ex articolo 194, cod. civ.).

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale deve essere redatto con la forma dell'atto pubblico (ex articolo 167, cod. civ.). Tale atto è soggetto a registrazione in termine fisso a norma dell'articolo 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, in quanto atto pubblico non avente a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. Tale qualificazione è sostenuta sia da consolidata giurisprudenza[\[19\]](#), sia dall'Amministrazione finanziaria[\[20\]](#).

Pertanto, ove l'atto di costituzione non dia luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (poiché non si realizza alcun effetto traslativo), l'atto sarà soggetto a registrazione in termine fisso con il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa (200 euro) ai sensi dell'articolo 11, Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

Nel caso in cui l'atto di costituzione che determini effetti traslativi abbia a oggetto un bene immobile, oltre all'imposta sulle successioni e donazioni, si applicano anche le imposte ipotecaria e catastale nella misura proporzionale del 2 e dell'1% (ex articolo 1, Tariffa, allegata al D.Lgs. 347/1990 e articolo 10, D.Lgs. 347/1990). In assenza di effetti traslativi, l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa, unitamente all'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 4, Tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990. Tale obbligo di trascrizione del vincolo è previsto dall'articolo 2647, cod. civ..

La base imponibile cui applicare le imposte ipotecaria e catastale è la medesima utilizzata per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (articoli 2 e 10, comma 1, D.Lgs. 347/1990).



Per la cessazione del fondo patrimoniale non è prevista alcuna disciplina specifica. Tuttavia, l'articolo 171, comma 4, cod. civ. dispone che, in assenza di figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale di cui all'articolo 2647, cod. civ., il quale impone la trascrizione degli atti o dei provvedimenti di scioglimento della comunione legale che hanno per oggetto beni immobili.

In virtù di tale richiamo, si potrebbe ritenere che l'obbligo di trascrizione ricada anche sull'atto di cessazione del fondo patrimoniale avente a oggetto beni immobili. In tal caso, l'atto di trascrizione sconterebbe l'imposta ipotecaria in misura fissa, non realizzandosi effetti traslativi, a eccezione dell'ipotesi di trasferimento di beni a terzi.

**[1]** L'articolo 168, comma 1, cod. civ., fa salva la possibilità che l'atto costitutivo riservi la proprietà dei beni confluiti nel fondo a persona diversa dai coniugi (ad esempio, il disponente), determinando una maggiore limitazione dei loro poteri sui beni poiché occorre rispettare la sussistenza di un diritto reale altrui su di essi.

**[2]** La giurisprudenza prevalente (cfr., Cassazione n. 4422/2001) aderisce alla tesi della natura contrattuale dell'atto di costituzione del fondo, ritenendo, così, necessaria l'accettazione dell'altro coniuge anche nel caso in cui il conferimento provenga da uno dei coniugi.

**[3]** Tale istituto fa eccezione sia all'articolo 2740, cod. civ., secondo cui ognuno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, sia all'articolo 1379, cod. civ., da cui discende il generale divieto di creare vincoli di inalienabilità con carattere di assolutezza, poiché i beni facenti parte del fondo non possono essere alienati con la libertà che contraddistingue gli altri trasferimenti patrimoniali.

**[4]** A seguito della Riforma della filiazione *ex L. 219/2012* che ha disposto la totale parificazione tra figli matrimoniali e non, la nozione di famiglia comprende oggi sia la famiglia legittima nascente dal matrimonio, sia le unioni civili. Il fondo è invece incompatibile con la famiglia di fatto (conviventi *more uxorio*) poiché la sua disciplina costituisce norma eccezionale e nessuna estensione alle convivenze di fatto e ai contratti di convivenza è operata dalla L. 76/2016.

**[5]** Cassazione n. 11683/2001.

**[6]** Invece, secondo un'interpretazione restrittiva della nozione, sarebbero riconducibili al concetto di bisogni familiari soltanto le esigenze strettamente connesse alla gestione della vita familiare, mentre andrebbero automaticamente esclusi dalla sfera dei bisogni da soddisfare attraverso il fondo patrimoniale quelli nascenti dall'esercizio di attività professionali (o imprenditoriali).

**[7]** A titolo esemplificativo, nel caso di obbligazione conseguente all'esperimento, nei



confronti dell'amministratore di una società, dell'azione sociale di responsabilità *ex articolo 2393, cod. civ.* perché i soci possano rivalersi sul fondo occorre dimostrare che il debito sia sorto nell'interesse della famiglia.

[\[8\]](#) Cassazione n. 3738/2015; in senso conforme, Cassazione n. 23876/2015.

[\[9\]](#) Cassazione n. 3600/2016 e n. 7521/2016.

[\[10\]](#) Cassazione n. 4422/2001.

[\[11\]](#) Secondo un'interpretazione estensiva, anche le quote di Srl potrebbero essere incluse nel fondo patrimoniale, in ragione della particolare forma di pubblicità cui sono sottoposte le relative vicende traslative, introdotta dalla L. 310/1993, ossia a un meccanismo consistente nel duplice adempimento dell'iscrizione nel libro dei soci e dell'iscrizione presso il Registro Imprese. Tra l'oggetto del fondo patrimoniale rientrerebbero anche i brevetti per l'invenzione industriale, poiché, in tal caso, la pubblicità della trascrizione si attuerebbe ai sensi dell'articolo 66, R.D. 1127/1939. Va esclusa invece l'azienda.

[\[12\]](#) Cassazione n. 8824/1987.

[\[13\]](#) Corte Costituzionale n. 111/1995.

[\[14\]](#) Corte di Cassazione SS.UU. n. 21658/2009.

[\[15\]](#) Con circolare n. 20/E/2012 è stato chiarito che il contratto di locazione stipulato da uno solo dei 2 comproprietari ha effetti fiscali anche sul comproprietario non presente nell'atto.

[\[16\]](#) L'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che: *“Con specifico riferimento all'imposta sulle successioni e donazioni, tale principio comporta la necessità di verificare, volta per volta, gli effetti giuridici che la costituzione di un vincolo di destinazione produce, per modo che l'imposta possa essere assolta solo in relazione a vincoli di destinazione costituiti mediante trasferimento di beni. Diversamente, il vincolo realizzato su beni che, seppur separati rispetto al patrimonio del disponente, rimangano a quest'ultimo intestati, non può considerarsi un atto dispositivo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta. Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni si rende necessario pertanto distinguere le costituzioni di vincoli di destinazione produttivi di effetti traslativi, da quelle che, invece, lo stesso effetto non evidenziano”.*

[\[17\]](#) Il rapporto di parentela tra disponente e singoli coniugi può essere differente, per cui l'imposta dovrebbe essere determinata distinguendo la quota di fondo patrimoniale spettante a ogni coniuge (50% a testa) con l'esigenza di valutare le aliquote in modo differenziato in relazione a ciascun coniuge.

[\[18\]](#) Circolare n. 3/E/2008.



[\[19\]](#) Cassazione n. 21056/2005, n. 10666/2003e n. 8289/2003.

[\[20\]](#) Circolare n. 221/E/2000.

*Si segnala che l'articolo è tratto da "[Consulenza immobiliare](#)".*



## CASI OPERATIVI

### ***La riduzione sui fabbricati vincolati si applica anche nel caso di canone concordato, ma non con l'applicazione della cedolare***

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

**ESPERTO AI Risponde - Focus Dichiarativi**

**19 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>**

Mario Rossi ha acquistato un piccolo appartamento sul Lago di Garda da destinare alla locazione; tale immobile si trova in un antico borgo, ed è vincolato per lo specifico pregio storico e architettonico.

Controllando gli accordi territoriali della zona si è verificato che il canone concordato (pari a 550 euro mensili per un totale di 6.600 annui) con il futuro inquilino può rientrare nei parametri che consentono di sottoscrivere un contratto a canone concordato.

Ci si chiede se in tale situazione, caratterizzata dal fatto che potenzialmente risultano applicabili tanto le agevolazioni per i fabbricati vincolati quanto quelle relativa a contratti a canone concordato, sia conveniente o meno optare per la cedolare secca.

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Le operazioni con l'estero in regime forfettario***

di Laura Mazzola

OneDay Master

### **Operazioni intracomunitarie e operazioni a catena**

Scopri di più

I contribuenti in regime forfettario, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti e, di converso, non detraggono l'Iva sugli acquisti.

Tali contribuenti sono, però, **soggetti agli obblighi di integrazione delle fatture**, per le operazioni di cui risultano **debitori d'imposta**, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'Iva così determinata deve essere **versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni**.

In particolare, in riferimento alla sua attività, **nei confronti dei soggetti intracomunitari o extra-Ue**, il contribuente forfettario deve assolvere, come indicato dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 10/E/2016](#), particolari adempimenti a seconda che si tratti di una **cessione di beni** o di una **prestazione di servizi**.

Nel primo caso, ossia nell'ipotesi di **cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro Stato membro** dell'Unione europea, il contribuente forfettario deve indicare nella fattura emessa che **l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331"**.

Siccome tale operazione **non può essere considerata una cessione intracomunitaria** in senso tecnico, in quanto è assimilabile ad un'operazione interna, il contribuente forfettario cedente **non è tenuto ad iscriversi nella banca dati Vies** (Vat information exchange system) e nemmeno alla **compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat**.

Nell'ipotesi, invece, di **cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad uno Stato extra-Ue**, il forfettario può **permanere nel regime agevolativo** (diversamente dal passato per i contribuenti minimi) e applicare gli [articoli 8, 8-bis, 9 e 67, D.P.R. 633/1972](#), nonostante **non possa utilizzare il plafond per acquistare i beni in importazione**.

Diversamente, nel secondo caso, ossia per le **prestazioni di servizi generiche**, di cui all'[articolo](#)



7-ter, D.P.R. 633/1972, rese a soggetti comunitari, il contribuente forfettario deve:

- iscriversi all'archivio Vies;
- emettere la fattura senza addebito dell'Iva e con la dicitura “*inversione contabile*”;
- presentare il modello Intra-1quarter.

In riferimento alle **prestazioni di servizi generiche** rese a soggetti extra-comunitari, il contribuente forfettario deve **emettere fattura senza addebito dell'Iva riportando la dicitura “operazione non soggetta”**.

**Non deve**, però:

- iscriversi all'archivio Vies;
- presentare il **modello Intrastat**.

In riferimento alle **operazioni passive**, quali **acquisti intracomunitari di beni**, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, lett. c), D.L. 331/1993, occorre effettuare un **distinguo in base all'importo di tali operazioni**.

Nell'ipotesi di **operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente, e fino a quando, nell'anno in corso, non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**.

Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano **non sussiste l'obbligo di iscriversi al Vies** e di assolvere l'imposta in Italia. In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, **riceve la fattura con l'addebito dell'imposta**.

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro**, tali **operazioni sono rilevanti in Italia**.

Pertanto, l'acquirente italiano che adotta il **regime agevolativo** deve:

- **iscriversi al Vies**;
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993, indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In riferimento alle **importazioni**, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad applicare la **disciplina ordinaria per l'effettuazione di importazioni**, di cui agli articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972.

Al riguardo, si ricorda che **non sussiste l'obbligo di registrazione** contabile delle **bollette doganali** di importazione, le quali devono essere **conservate e numerate** nel rispetto dei **termini ordinari**.



Per quanto riguarda l'**acquisto di prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 75/E/2015](#) e con la [circolare n. 10/E/2016](#), ha chiarito che, nel caso di **prestazioni di servizi generiche ricevute** da un committente soggetto passivo d'imposta comunitario, **l'Iva è sempre assolta in Italia**.

Ne consegue che l'acquirente italiano in regime forfettario **e? tenuto a:**

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell'ipotesi di **acquisti di servizi non sono previste soglie minime**.

Considerando i limiti dimensionali di tali contribuenti, “di fatto” **non sussiste l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat**.

Nel caso di **servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE**, l'operazione rileva in Italia.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario e? tenuto ad **emettere un'autofattura**, indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.



## ENTI NON COMMERCIALI

# **Gli incentivi PNRR per gli investimenti Green nei piccoli comuni: un volano a favore delle comunità energetiche del territorio**

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

## **Comunità energetiche e gruppi di autoconsumo condominiali**

Nuove opportunità dall'energia autoprodotta

Scopri di più

Nel disciplinare le modalità di concessione degli incentivi a favore delle **Comunità energetiche rinnovabili e dei Gruppi di autoconsumatori collettivi**, il D.M. MASE n. 414/2023 (cd. Decreto CACER), dedica il suo **intero Titolo III ai contributi in conto capitale** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per lo sviluppo di **taли configurazioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti**.

Tali disposizioni sono da inquadrare opportunamente, perché costituiscono **incentivo di particolare favore**: in quanto ammettono, fino al 30.6.2026, alla **fruizione di un contributo fino al 40% del valore degli investimenti** che siano realizzati nei Comuni più piccoli per la realizzazione di **nuovi impianti di produzione** di energia green, o per il loro potenziamento; purché tali impianti presentino potenza non superiore a 1 MW e purché, una **volta realizzati**, vengano ad essere **inseriti in Comunità energetiche** o Gruppi di autoconsumo (facendo capo alla medesima cabina primaria che vi è sottesa) **che siano preesistenti**, ossia già costituiti, al momento della presentazione della richiesta di **accesso al contributo di cui si discute**; e per i quali sia già attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.

La richiesta d'incentivo PNRR, a sua volta, potrà essere avanzata **solo una volta completate le relative procedure autorizzatorie coinvolgenti il Comune da un lato**, in tema di titolo abilitativo edilizio alla costruzione, ed **Enel Distribuzione dall'altro**, quanto alla realizzazione dell'impianto e alla **sua connessione alla rete elettrica**. Soltanto dopo la presentazione della domanda di **accesso al beneficio**, l'impianto potrà essere **effettivamente realizzato** (con data di avvio lavori, dunque, successiva alla data di presentazione della domanda di contributo), per entrare in funzione almeno **entro i successivi 18 mesi**, decorrenti dalla **data di ammissione al contributo** (che il GSE delibera piuttosto speditamente dalla domanda, salvo richieste di integrazioni documentali); e comunque, come detto, **non oltre il 30.6.2026**.

Il contributo compete al **soggetto che effettua l'investimento**, ovvero sostiene le spese relative alla collocazione dell'impianto o al suo potenziamento; e sono spettanti **tante linee di contributo quanti sono gli impianti** (o i potenziamenti) realizzati, a fronte di altrettante richieste di accesso al beneficio. Il soggetto "investitore", immediato fruitore del contributo,



**potrà essere direttamente la Comunità Energetica**, se proprietaria degli impianti; oppure (più facilmente) un **produttore o un cliente finale membro della Comunità stessa**. Nel caso del Gruppo di autoconsumo, la spesa potrà essere sostenuta allo stesso modo **da un produttore o da un cliente membro del Gruppo**, o dal Gruppo stesso, rappresentato dal legale rappresentante del condominio **ove il Gruppo è sito**.

Tra le spese ammissibili al contributo, nell'Allegato E delle Regole operative GSE varate dal MASE per *“l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR”* (consultabili sul sito del GSE) **sono annoverate sia le spese preliminari** – per progettazioni, indagini geologiche e geotecniche eventualmente necessarie, studi di prefattibilità e in generale per la costituzione delle configurazioni – **sia le spese per la realizzazione concreta degli impianti** (compresi quelli di accumulo), tra cui figurano anche quelle **per l'acquisto e l'installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software necessari**.

Sono agevolate, inoltre, le **spese per le opere edili** che figurino essere *“strettamente necessarie”* alla **realizzazione dell'intervento**; nonché le **spese di connessione alla rete elettrica nazionale e i costi per direzioni lavori, sicurezza, collaudi tecnici e consulenziali** per l'attuazione dei progetti. Tutto questo, tenendo fermo **sia il limite**, per cui le spese professionali e di non diretta installazione degli impianti sono finanziabili **per non più del 10% dell'importo ammesso a finanziamento**; sia l'ulteriore vincolo dato dai **massimali di spesa previsti**, per cui tutte le predette spese sono **ammissibili al beneficio nel limite di un costo** di investimento massimo, **variabile a seconda della potenza dell'impianto** (nella misura di 1.500 euro/kW, per impianti fino a 20 kW; 1.200 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 1.100 euro/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; 1.050 euro/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW).

Le spese citate, per essere ammesse al contributo, dovranno essere **sostenute esclusivamente da parte del soggetto beneficiario del contributo stesso**, e solo **successivamente all'avvio dei lavori**; e dovranno essere **documentate da fatture** (elettroniche) e **pagamenti tracciabili via bonifico bancario o postale**, effettuati **entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto** (e comunque non oltre la data ultima del 30.6.2026).

Le Regole operative del GSE prescrivono, poi, che i citati documenti devono **garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato**: le fatture dovranno, quindi, indicare **non solo gli elementi identificativi del soggetto emittente e del soggetto beneficiario** (con la puntuale descrizione delle prestazioni o delle forniture rese), ma dovranno **recare anche**:

- **il codice CUP** (identificativo dell'intervento per il quale è richiesto l'accesso ai contributi in conto capitale) e, ove applicabile, **il codice CIG** (il codice identificativo di gara);
- **il titolo del progetto ammesso al finanziamento** (ossia il codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- **i riferimenti del contratto a cui la fattura si riferisce**; e infine la **dicitura apposita** *“Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità”*



*energetiche e l'autoconsumo – Iniziativa Next Generation EU”.*

Il **contributo PNRR è cumulabile** tanto **con altri contributi** (sia in conto capitale, diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, purché di **entità non superiore al 40%**; sia riguardanti i costi per le sole attività preliminari allo sviluppo dei progetti), quanto – e soprattutto – con la principale **fonte di supporto all'effettuazione degli investimenti**: ossia la **Tariffa incentivante**, che spetterà, però, in **misura decurtata proporzionalmente all'entità dell'incentivo**, secondo la formula riportata all'Appendice B, paragrafo 3, delle Regole Operative GSE.

La collocazione di impianti di produzione di energia rinnovabili in Comuni di più ridotte dimensioni, e la loro messa a disposizione di Comunità Energetiche operanti nello stesso “perimetro di servizio” della relativa cabina primaria, consente, dunque, di **rendere concreta la visione “ideale” delle Comunità Energetiche** come operanti anche al servizio di aree locali secondarie; e permette soprattutto – e più prosaicamente – all'investitore di fruire del vantaggio “combinato” di una Tariffa incentivante spettantegli pro quota e **garantita per venti anni**, seppur in versione ridotta, e di un contributo all'investimento che **ne abbatte i costi di realizzazione e messa in opera del 40%**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Tax Control Framework: definiti i requisiti e i compiti dei certificatori**

di Guido Doneddu, Sandro Pittini

Seminario di specializzazione

#### **Regime di adempimento collaborativo e tax control framework**

Strumenti pratici per la gestione del rischio e la governance fiscale

Scopri di più

Sottoscritto dalla Ragioneria dello Stato **il regolamento che definisce i requisiti ed i compiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione del Tax Control Framework (“TCF”)**. Il regolamento dà attuazione alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 221/2023](#), recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo» il quale, modificando l'[articolo 4, D.Lgs. 128/2015](#), con l'aggiunta del comma 1-bis, stabilisce che il TCF **debba essere certificato**, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili da parte di **professionisti indipendenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità** indicati nel regolamento e che risultino **iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili**.

Centrali le **competenze e le capacità professionali** che il professionista dovrà possedere, al fine di poter svolgere **l'incarico di certificatore del TCF**, definite dall'articolo 2 del regolamento.

A tal riguardo, il Ministero dell'Economia e della Finanza, l'Agenzia delle entrate ed i Consigli Nazionali degli ordini interessati individueranno congiuntamente le modalità e i **percorsi formativi per il rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti**. Le competenze richieste includeranno una approfondita conoscenza in materia di **sistemi di controllo interno**, di **gestione dei rischi**, nonché dei **principi contabili** applicabili nei periodi coperti dalla certificazione al soggetto incaricante e di **diritto tributario**.

Tra i principali **requisiti** che il professionista incaricato deve possedere vi è **l'indipendenza**, declinata nel divieto di accettare l'incarico qualora esistano dei **rapporti di parentela** (così come esplicati in dettaglio all'[articolo 4](#) del regolamento attuativo) tra il **professionista incaricato e il soggetto incaricante**, nel divieto di **svolgere servizi professionali** che possano **influenzare il processo decisionale** del soggetto incaricante, e, da ultimo, nel divieto di **rivestire cariche sociali** negli organi di amministrazione e di controllo del soggetto conferente l'incarico, delle sue **controllate, delle sue controllanti** o di quelle sottoposte a comune controllo.

Rientra tra le **cause ostative** all'accettazione dell'incarico di certificatore, l'aver **reso servizi**



**funzionali all'elaborazione del TCF**, ovvero aver ricoperto **ruoli di responsabilità in tale ambito**; ciò al fine di escludere del tutto la sussistenza di **rischi di autoriesame**. Tale causa ostativa si estende anche ad altri professionisti legati da **rapporti di collaborazione professionale**, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è **associato il professionista abilitato alla certificazione**.

L'incarico per la certificazione può essere conferito al professionista **per un massimo di 3 volte consecutive**, fatta salva la possibilità di conferire un nuovo incarico **trascorsi 6 anni** dalla sottoscrizione dell'ultima certificazione. Durante questo periodo, il professionista **non potrà neppure collaborare con il certificatore che gli subentra**.

La **certificazione rilasciata dal professionista** avrà una **validità triennale** e andrà aggiornata alla scadenza, con obbligo di **conservazione dell'originale a cura di entrambe le parti**. Qualora, nel periodo di validità della certificazione, intervengano **modifiche organizzative** tali da richiedere il complessivo aggiornamento del TCF, sarà necessario ottenere una **nuova certificazione** prima della scadenza del triennio.



## LA LENTE SULLA RIFORMA

### **Il contribuente non è punito sulla situazione incerta se si adegua alla prassi**

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

### **Accertamento e statuto del contribuente: novità e criticità della riforma**

Scopri di più

Il D.Lgs. 87/2024, di riforma del sistema sanzionatorio, introduce una nuova **causa di non punibilità** nell'ambito dell'[articolo 6, D.Lgs. 472/1997](#). Il comma 2, dell'[articolo 6, D.Lgs. 472/1997](#), prevede la **non punibilità** dell'autore della violazione “quando essa è determinata da **obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni** alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento”. Nella giurisprudenza di legittimità, i criteri con i quali condurre l'accertamento della scrivente in questione sono stati più volte **indagati e circoscritti**.

Sul versante delle regole e principi, senza scomodare una serie di precedenti uniformi, sicuramente è la **sentenza n. 24512/2015**, quella con cui la **Corte di cassazione** – nell'affrontare la questione relativa alla causa di non punibilità amministrativa, per incertezza normativa, che viene esclusa quando deriva da condizioni soggettive del contribuente – enuncia una **serie di fondamentali principi di diritto**:

- per “**incertezza normativa oggettiva tributaria**” deve intendersi “*la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie*”;
- l'**incertezza normativa oggettiva** costituisce “*una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole* del diritto come emerge dall'art. 6 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandato al giudice e non può essere operato dalla amministrazione”;
- l'**incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento** “*nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria*”;
- l'essenza del fenomeno “**incertezza normativa oggettiva**” si può rilevare attraverso una



serie di **fatti indice**, che spetta al giudice accettare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente:

1. *nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative*, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
2. *nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa* della norma giuridica;
3. *nella difficoltà di determinazione del significato* della formula dichiarativa individuata;
4. *nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà*;
5. *nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti*;
6. *nella mancanza di precedenti giurisprudenziali*;
7. *nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti*, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
8. *nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale*;
9. *nel contrasto tra opinioni dottrinali*;
10. *nell'adozione di norme di interpretazione autentica* o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in **procedimenti interpretativi** della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili, (Cassazione n. 4394/2014, Cassazione n. 3113/2014).

La stessa Amministrazione finanziaria, con la [circolare n. 180/E/1998](#) ha chiarito che “si deve reputare che sussista incertezza obiettiva di fronte a **previsioni normative equivoche**, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire, in un determinato momento, l'individuazione certa di un **significato determinato**. Una tale situazione, non infrequente rispetto alle norme tributarie assai spesso complesse e non univoche, si può verificare, ad esempio, in presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si sia formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori.”

Oggi, il legislatore delegato, per le condizioni di **obiettiva incertezza in relazione alla portata e all'ambito di applicazione della norma tributaria**, ha introdotto nell'[articolo 6, D.Lgs. 472/1997](#), il **comma 5-ter**, che ha reso **non punibile il contribuente** che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'[articolo 10-sexies, comma 1, lett. a\) e b\), L. 212/2000](#), e, quindi, alle **circolari interpretative e applicative**, e alle **risposte rese in sede di consulenza giuridica**. Ciò a condizione che il contribuente provveda, **entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione** delle stesse, alla **presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta**. In altri termini, l'**adeguamento spontaneo alla prassi** determina la **non sanzionabilità**.



## PROFESSIONISTI

### ***Cinque elementi da considerare quando si fa un preventivo***

di Andrea De Donato – Consulente di BDM Associati SRL

**webinar gratuito**  
**ESPERTO AI Risponde - Focus Dichiarativi**  
**19 maggio alle 11.00 - iscriviti subito >>**



Riuscire a formulare il preventivo perfetto è sicuramente un obiettivo sfidante, soprattutto in un mercato in cui le tariffe sono sempre più standardizzate, i clienti sono molto attenti al prezzo e fanno fatica a percepire il valore della qualità e della competenza che si cela dietro alle prestazioni professionali.

Da un lato c'è il timore di perdere il cliente o disincentivare i potenziali con valori troppo alti. Dall'altro, si rischia di incorrere in una preventivazione troppo contenuta che non permetterebbe di coprire i costi generati dal lavoro svolto per il cliente.

Visto il diffuso utilizzo del ***forfait***, i professionisti devono munirsi di alcuni strumenti che consentano loro di stabilire degli onorari ben calibrati e di monitorare sistematicamente nel tempo le tariffe applicate sulla base di dati oggettivi e affidabili.

In questo articolo voglio presentarti cinque elementi chiave da considerare per la formulazione di un preventivo corretto.

#### **1. Il Tempo – i *budget* orari**

Per riuscire a elaborare un preventivo corretto devi sapere quanto tempo di lavoro hai impiegato oppure impiegherai per il cliente.

Per avere consapevolezza di come impieghi il tuo tempo, ti serve uno strumento di **rilevazione delle attività**: un *timesheet*. Ma questo strumento da solo non basta. Infatti, nel modello a ***forfait***, la stima economica viene fatta prima dell'erogazione del servizio, mentre il *timesheet* mostra le ore a prestazione eseguita. Chiedere un adeguamento di prezzo a posteriori, oltre a farci sentire in difetto, rende anche più improbabile l'esito positivo della richiesta. Questo divario temporale deve essere colmato dalla presenza di un **sistema di budgeting** che ti permetta di stimare preventivamente il lavoro richiesto da ciascun cliente.



Probabilmente ti starai chiedendo: come stimare un *budget* attendibile?

Esistono più modi per calcolare i ***budget orari***, ma non tutti conducono ad un risultato altrettanto funzionale. Per gli studi che si avvalgono di un *timesheet* è possibile derivarli dal **dato storico**, oppure potrebbero essere tarati sul **dato economico** (*budget ore* = Forfait / Tariffa oraria obiettivo), tuttavia queste due metodologie risultano incomplete e talvolta fuorvianti.

## 2. I ***benchmark*** – un confronto con il mercato

La metodologia più efficace per pianificare i *budget* orari è l'utilizzo dei ***benchmark*** di mercato, ossia dei parametri di confronto utilizzabili per valutare le *performance* dello studio a partire dall'analisi di realtà che propongono gli stessi servizi. Non sono facili da reperire in quanto derivano dal **confronto competitivo**; sono però un criterio oggettivo ed esterno che ci offre un raffronto immediato.

I *benchmark* ci suggeriscono i **risultati** che gli studi possono conseguire nei determinati ambiti di azione in cui operano. In altri termini, significa sapere quanto tempo uno studio mediamente efficiente impiegherebbe per gestire un cliente con le medesime caratteristiche.

## 3. Complessità dei clienti – gli *outlier*

Stimare i *budget* orari a partire dal *benchmark* è il metodo migliore, ma esistono delle situazioni che possono discostarsi sensibilmente dalla media, i cosiddetti **clienti *outlier*** (sono sicuro che hai già in mente quali sono i tuoi *outlier*).

Il *benchmark* ci permette di fare una stima attendibile dal punto di vista quantitativo, ma per avere un quadro completo sul singolo cliente bisognerà fare anche delle considerazioni di carattere qualitativo, in modo da incorporare nel *budget* orario tutte le **particolarità e complessità** dei clienti.

## 4. Costo orario – costo del personale, costi di struttura e costo dei processi interni

Il quarto elemento è di carattere economico. Ogni studio di commercialisti ha un **costo pieno medio orario**, che contiene tutti i costi: del personale, della struttura e dei processi interni. Il costo pieno è una media di studio e può essere calcolato per singolo collaboratore e singolo cliente.

L'altra faccia della medaglia è la **tariffa oraria**. Come la definiamo?



Esistono diverse strategie di pricing, tra le più utilizzate troviamo la **cost-based pricing strategy** o **markup strategy**.

Prima di tutto, devi calcolare il costo stimato per quello specifico cliente, che puoi ottenere dalla moltiplicazione delle ore a budget che verranno dedicate dai collaboratori per il costo orario dello specifico collaboratore. Una volta ottenuto il costo, basterà applicare un markup, ovvero una percentuale di ricarico sul costo. Potresti calcolarla in funzione dell'utile lordo che vuoi raggiungere. Ad esempio, se vuoi ottenere una marginalità del 25% sul fatturato, il markup dovrà essere pari al 34% dei costi.

Tieni conto anche di un altro aspetto. I prezzi di mercato, gli onorari consigliati dall'Associazione Nazionale Commercialisti e le tariffe stimate con il markup sono tutti una linea guida, poiché i prezzi possono dipendere anche dalla **percezione** che i clienti hanno di noi. Potrai tenere prezzi più elevati rispetto alla media del mercato se riesci a dimostrare al cliente un valore che li giustifichi.

### Rischio – difficoltà nella gestione degli incassi e pagamenti

Ci sono però anche due **rischi** da considerare:

1. il rischio che il cliente confonda il *forfait* con la facoltà di chiederti qualsiasi prestazione professionale senza oneri aggiuntivi;
2. il “fatturato” non incassato.

Per minimizzare questi rischi possiamo agire sulla **struttura dei preventivi** e sulla **gestione del processo di fatturazione**. In primo luogo, è di vitale importanza definire con il cliente in modo chiaro e anticipato cosa rientra nel mandato e cosa costituisce un extra che invece dovrà essere fatturato separatamente. Regole precise non solo aiutano i dipendenti e collaboratori a distinguere le richieste straordinarie dall'ordinario in modo da fatturarle a parte e facilitare il processo di fatturazione, ma eviteranno che il cliente venga colto alla sprovvista da costi aggiuntivi inaspettati che potrebbero danneggiare la relazione di fiducia.

In merito al processo di fatturazione, il rischio è che si blocchi a causa di una difficoltà nel dichiarare le informazioni dell'attività svolta nel processo di fatturazione, magari perché non si utilizza un sistema di *timesheet* che raccolga questi dati, oppure a causa di colli di bottiglia. Solitamente, quando questo processo viene gestito da professionisti e titolari, essendo impegnati su un'infinità di altri fronti, rischia di rallentare o essere continuamente posticipato. Il consiglio è quello di delegare l'attività e di gestirla come se fosse una scadenza. La riscossione dei pagamenti non può essere considerata come un'attività da fare quando si ha tempo: più si rimanda, più si alzerà la barriera psicologica che impedirà di chiedere, seppur legittimamente, la valorizzazione di una prestazione effettuata a mesi e talvolta anni di distanza.



Considera questi cinque punti quando formulerai il prossimo preventivo. Magari sarà l'occasione per riflettere su un potenziale passo successivo: l'applicazione di un sistema di pianificazione e controllo di gestione. Questo perché, solo con la consapevolezza dei numeri sarai sicuro di farti remunerare correttamente.